



BANCO di LUCCA
e del **TIRRENO S.p.A.**
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca
Tel. 0583.43271 - Fax 0583.491255 - www.bancodilucca.it
Cap. Soc. 21.177.000,00 Euro interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA 01880620461
R. E. A. Lucca: 181609 - Codice ABI 03242.5
Iscritta all'Albo Aziende di Credito al num. 5564

Data:

Filiale:

CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

N. contratto:

Intestato a:

CDG

Il sottoscritto (di seguito indicato come il "**Cliente**")

Nominativo/Rag. Sociale
Luogo di nascita

d. nascita

Codice fiscale

CDG

PREMESSO CHE

Il **Cliente** è interessato a sottoscrivere, con il BANCO DI LUCCA SPA, con sede in Lucca, Viale Agostino Marti n. 443 (di seguito indicata come la "**Banca**"), un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di investimento di **consulenza in materia di investimenti** ;

- La **Banca** è autorizzata allo svolgimento del servizio di investimento di cui al presente contratto;
- il **Cliente** conferma di voler ricevere dalla **Banca** e/o fornire alla stessa le informazioni richieste dalla vigente normativa e dal presente contratto con le modalità indicate nell'informativa pre contrattuale ed ai recapiti sopra indicati, mediante supporto cartaceo;
- la **Banca** ha provveduto a richiedere, attraverso la compilazione di apposito documento (Questionario di adeguatezza), la situazione finanziaria del **Cliente**, i suoi obiettivi di investimento, la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e la sua propensione al rischio, con l'impegno del **Cliente** di comunicare le eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni fornite. Il **Cliente** è stato reso edotto che in assenza del rilascio delle informazioni richieste, la Banca non sarà in grado di fornire il servizio regolato dal presente contratto;
- in caso di cointestazione la **Banca** valuta il Questionario di adeguatezza del **Cliente** a cui viene fornita la raccomandazione, nel caso quest'ultimo sia un delegato viene valutato il questionario di adeguatezza del cointestatario che presenta un profilo di rischio inferiore;
- il **Cliente** è stato informato che il Servizio di Consulenza viene prestato solo congiuntamente agli altri servizi di investimento ed attività svolti dalla **Banca**, quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e la trasmissione di ordini e il servizio di collocamento di prodotti finanziari;
- Il **Cliente** è stato classificato dalla **Banca** come risulta dalla specifica documentazione consegnata, unitamente alla informativa sulla possibilità del **Cliente** sulle modalità con le quali poter chiedere alla **Banca** una diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la **Banca**;
- il **Cliente** ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito internet della **Banca** indicato nell'informativa pre-contrattuale, di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- il **Cliente** è stato informato della possibilità di ricevere ulteriori informazioni sulla gestione dei conflitti d'interessi;
- il **Cliente** dichiara di aver sottoscritto il relativo contratto avente ad oggetto la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto di clienti, la ricezione e trasmissione di ordini e il collocamento di prodotti finanziari.

TUTTO CIO' PREMESSO

il **Cliente** conferisce alla **Banca** l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, il **servizio di consulenza in materia di investimenti**.

CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI

1. Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 5 septies del d.lgs. 58/98 "Testo Unico della Finanza" e successive modifiche ed integrazioni. Tale servizio si basa sulle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria.

Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni al Cliente che è libero o meno di seguire e si esaurisce con la comunicazione a quest'ultimo dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.

La prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente viene effettuata per iscritto e solamente presso lo sportello, nei confronti delle categorie di Clienti classificati come "Clientela al Dettaglio".

Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente.

Il Servizio di Consulenza, se svolto, ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari espressamente indicati nel riquadro "ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA".

In particolare, la Banca presterà al Cliente la propria consulenza e l'eventuale supporto tecnico necessario al fine di consentire al medesimo l'effettuazione di scelte di investimento o di disinvestimento adeguate al Cliente considerate le sue particolari caratteristiche.

Ogni decisione operativa è, quindi, di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di darvi o meno esecuzione.

Se il cliente intende dar corso alla raccomandazione personalizzata potrà effettuare l'investimento e/o il disinvestimento entro il medesimo giorno in cui gli è stato fornito tale servizio.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

2. Rischi connessi alle operazioni consigliate

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencati nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del presente contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dall'offerente o dall'emittente il prodotto finanziario oggetto di consulenza, essendo stato informato che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, è consapevole che il servizio di consulenza consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni che il Cliente è libero o meno di seguire.

Ogni scelta di investimento/disinvestimento è quindi di esclusiva competenza del Cliente che ne assume il relativo rischio.

Rimane inteso che eventuali ordini aventi ad oggetto i singoli prodotti consigliati saranno validamente impartiti alla Banca dal Cliente soltanto sulla base di un previo perfezionamento tra le parti del contratto relativo al Servizio di Investimento richiesto.

3. Limitazione di responsabilità

La Banca non garantisce alcun specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni da essa fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Il Cliente, pertanto, prende atto che le obbligazioni assunte dalla Banca con il presente contratto si intendono correttamente adempiute con la prestazione della singola raccomandazione senza che ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio degli investimenti raccomandati, anche qualora gli stessi non dovessero risultare più adeguati e/o subissero perdite significative. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute. La Banca dichiara che l'attività di prestazione della consulenza fornita al Cliente non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

4. Esecuzione dell'incarico

La Banca si impegna a fornire al Cliente le informazioni in modo chiaro, preciso ed accessibile e a descrivere in modo inequivocabile le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione consigliata.

La prestazione di consulenza deve essere fornita dalla Banca sulla base di una valutazione della situazione individuale, dell'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e della propensione al rischio del Cliente stesso.

La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.

Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi.

La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, potrà avvalersi di diverse modalità e supporti, anche di tipo telematico ed informatico.

La Banca potrà inoltre utilizzare gli studi e le analisi forniti da altri intermediari nonché software dedicati messi a disposizione della stessa da soggetti terzi.

5. Adeguatezza delle operazioni

La Banca si impegna a fornire al Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio consigliato la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

In mancanza di tale adempimento, la Banca non può consigliare alcuna operazione finanziaria.

La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua propensione al rischio.

La Banca è esonerata dall'obbligo di fornire le raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività di consulenza.

Il Cliente deve comunicare alla Banca i dati inerenti alla propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio nonché informazioni in merito a rapporti intrattenuti od attività detenute dal Cliente.

Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate.

In caso di inadeguatezza della raccomandazione la Banca si astiene dall'effettuare l'operazione e il Cliente non potrà effettuarla allo sportello neppure in regime di appropriatezza.

6. Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione del servizio di investimento.

La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione del servizio, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del Cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ove il servizio venga svolto telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale e tale informativa verrà registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

7. Compensi e spese

Il compenso per la prestazione del servizio di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella scheda condizioni che è parte integrante del presente contratto.

Nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente è riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria pervenuti alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

8. Durata, efficacia e modifiche del contratto e risoluzione – clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 giorni. A parziale deroga di quanto previsto nel periodo che precede il Cliente autorizza la Banca a procedere alla risoluzione del presente contratto qualora non vengano effettuate operazioni di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento, per il periodo di 12 mesi dalla chiusura di uno qualsiasi dei rapporti (conti o depositi) collegati al contratto stesso". Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso.

Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"), l'efficacia del contratto sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dello stesso e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67 duodecies del predetto d.lgs. 206/2005. La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi verso la Banca, anche in caso di inadempimenti derivanti da altri rapporti contrattuali in essere fra i contraenti.

La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 10 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

La Banca si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di modificare in ogni momento gli strumenti finanziari inseriti nell'**ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA**.

Tali eventuali modifiche saranno comunicate al Cliente alla prima occasione utile.

In ogni caso sul sito internet della Banca, www.bancodilucca.it, sarà sempre disponibile una copia stampabile del contratto e dell'Elenco aggiornato degli strumenti finanziari oggetto di consulenza

9. Comunicazioni tra le parti

L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Conciliazione

I contraenti concordano sull'utilità, prima di fare ricorso all'Autorità giudiziaria ovvero di azionare la clausola arbitrale di cui al successivo articolo 12, di sottoporre le controversie che dovessero originare dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto al preventivo tentativo di conciliazione esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. L'investitore potrà anche rivolgersi alla Camera di Conciliazione e arbitrato prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, salvo quanto previsto al successivo articolo 12. L'investitore, inoltre, può sempre presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica al seguente indirizzo: **Banco di Lucca e del Tirreno Spa - Ufficio Reclami, Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca (LU)**. Fax: **0583-496627** - e-mail: reclami@bancodilucca.it. La Banca deve rispondere entro 90 giorni. Se l'investitore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Ombudsman-Giuri Bancario istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

12. Clausola arbitrale

Qualora il Cliente non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del "Codice del Consumo", ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.

La parte che intende azionare l'arbitrato dovrà comunicarlo all'altra mediante raccomandata a.r. e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale competente (ove ha sede legale la Banca oppure ove ha sede legale la Capogruppo) di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché ai difensori delle parti, saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

SCHEDA CONDIZIONI SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La prestazione del servizio di consulenza verso il cliente è svolto attualmente a titolo gratuito ed eventuali futuri costi connessi alla prestazione del servizio verranno preventivamente comunicati.

ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA

La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sottoindicati:

- Titoli dello Stato Italiano espressi in Euro
- Titoli emessi da Organismi Sovranazionali non strutturati espressi in Euro (Bei, Birs);
- Prodotti Assicurativi di terzi, ramo III e ramo V, collocati dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A;
- Certificati di Deposito emessi dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A;
- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;
- Fondi Comuni Italiani e Sicav Estere collocati dalla Banca;
- Gestioni Patrimoniali nelle varie tipologie (GPM, GPF, GPS, ecc..) gestite da terzi e/o dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e collocate dalle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;
- Contratti di Pronti c/termine

FIRMA

LUOGO e DATA di sottoscrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole:

- art. 2 (Rischi connessi alle operazioni consigliate);
- art. 3 (Limitazione di responsabilità);
- art. 4 (Esecuzione dell'incarico);
- art. 5 (Adeguatezza delle operazioni);
- art. 6 (Operazioni in conflitto di interessi);
- art. 7 (Compensi e spese);
- art. 8 (Durata, efficacia e modifiche del contratto - clausola risolutiva espressa);
- art. 11 (Conciliazione);
- art. 12 (Clausola arbitrale).

FIRMA

LUOGO e DATA di sottoscrizione

RISERVATO ALLA BANCA

Contratto firmato in mia presenza
Un addetto
Matricola, Firma per esteso

Data Timbro e Firma



BANCO di LUCCA
e del **TIRRENO S.p.A.**

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca
Tel. 0583.43271 - Fax 0583.491255 - www.bancodilucca.it
Cap. Soc. 21.177.000,00 Euro interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA 01880620461
R. E. A. Lucca: 181609 - Codice ABI 03242.5
Iscritta all'Albo Aziende di Credito al num. 5564

Data:

Filiale:

CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

N. contratto:

Intestato a:

CDG

Il sottoscritto (di seguito indicato come il "**Cliente**")

Nominativo/Rag. Sociale

Luogo di nascita

d. nascita

Codice fiscale

CDG

PREMESSO CHE

Il **Cliente** è interessato a sottoscrivere, con il BANCO DI LUCCA SPA, con sede in Lucca, Viale Agostino Marti n. 443 (di seguito indicata come la "**Banca**"), un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di investimento di **consulenza in materia di investimenti** ;

- La **Banca** è autorizzata allo svolgimento del servizio di investimento di cui al presente contratto;
- il **Cliente** conferma di voler ricevere dalla **Banca** e/o fornire alla stessa le informazioni richieste dalla vigente normativa e dal presente contratto con le modalità indicate nell'informativa pre contrattuale ed ai recapiti sopra indicati, mediante supporto cartaceo;
- la **Banca** ha provveduto a richiedere, attraverso la compilazione di apposito documento (Questionario di adeguatezza), la situazione finanziaria del Cliente, i suoi obiettivi di investimento, la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e la sua propensione al rischio, con l'impegno del **Cliente** di comunicare le eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni fornite. Il Cliente è stato reso edotto che in assenza del rilascio delle informazioni richieste, la Banca non sarà in grado di fornire il servizio regolato dal presente contratto;
- in caso di cointestazione la **Banca** valuta il Questionario di adeguatezza del **Cliente** a cui viene fornita la raccomandazione, nel caso quest'ultimo sia un delegato viene valutato il questionario di adeguatezza del cointestatario che presenta un profilo di rischio inferiore;
- il **Cliente** è stato informato che il Servizio di Consulenza viene prestato solo congiuntamente agli altri servizi di investimento ed attività svolti dalla **Banca**, quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e la trasmissione di ordini e il servizio di collocamento di prodotti finanziari;
- Il **Cliente** è stato classificato dalla **Banca** come risulta dalla specifica documentazione consegnata, unitamente alla informativa sulla possibilità del **Cliente** sulle modalità con le quali poter chiedere alla **Banca** una diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la **Banca**;
- il **Cliente** ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito internet della **Banca** indicato nell'informativa pre-contrattuale, di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- il **Cliente** è stato informato della possibilità di ricevere ulteriori informazioni sulla gestione dei conflitti d'interessi;
- il **Cliente** dichiara di aver sottoscritto il relativo contratto avente ad oggetto la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto di clienti, la ricezione e trasmissione di ordini e il collocamento di prodotti finanziari.

TUTTO CIO' PREMESSO

il **Cliente** conferisce alla **Banca** l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, il **servizio di consulenza in materia di investimenti**.

CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI

1. Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 5 septies del d.lgs. 58/98 "Testo Unico della Finanza" e successive modifiche ed integrazioni. Tale servizio si basa sulle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria.

Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni al Cliente che è libero o meno di seguire e si esaurisce con la comunicazione a quest'ultimo dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.

La prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente viene effettuata per iscritto e solamente presso lo sportello, nei confronti delle categorie di Clienti classificati come "Clientela al Dettaglio".

Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente.

Il Servizio di Consulenza, se svolto, ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari espressamente indicati nel riquadro "ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA".

In particolare, la Banca presterà al Cliente la propria consulenza e l'eventuale supporto tecnico necessario al fine di consentire al medesimo l'effettuazione di scelte di investimento o di disinvestimento adeguate al Cliente considerate le sue particolari caratteristiche.

Ogni decisione operativa è, quindi, di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di darvi o meno esecuzione.

Se il cliente intende dar corso alla raccomandazione personalizzata potrà effettuare l'investimento e/o il disinvestimento entro il medesimo giorno in cui gli è stato fornito tale servizio.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

2. Rischi connessi alle operazioni consigliate

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencati nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del presente contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dall'offerente o dall'emittente il prodotto finanziario oggetto di consulenza, essendo stato informato che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, è consapevole che il servizio di consulenza consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di consigli e raccomandazioni che il Cliente è libero o meno di seguire.

Ogni scelta di investimento/disinvestimento è quindi di esclusiva competenza del Cliente che ne assume il relativo rischio.

Rimane inteso che eventuali ordini aventi ad oggetto i singoli prodotti consigliati saranno validamente impartiti alla Banca dal Cliente soltanto sulla base di un previo perfezionamento tra le parti del contratto relativo al Servizio di Investimento richiesto.

3. Limitazione di responsabilità

La Banca non garantisce alcun specifico risultato conseguente ai consigli o alle raccomandazioni da essa fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Il Cliente, pertanto, prende atto che le obbligazioni assunte dalla Banca con il presente contratto si intendono correttamente adempiute con la prestazione della singola raccomandazione senza che ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio degli investimenti raccomandati, anche qualora gli stessi non dovessero risultare più adeguati e/o subissero perdite significative. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni ricevute. La Banca dichiara che l'attività di prestazione della consulenza fornita al Cliente non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

4. Esecuzione dell'incarico

La Banca si impegna a fornire al Cliente le informazioni in modo chiaro, preciso ed accessibile e a descrivere in modo inequivocabile le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione consigliata.

La prestazione di consulenza deve essere fornita dalla Banca sulla base di una valutazione della situazione individuale, dell'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e della propensione al rischio del Cliente stesso.

La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.

Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi.

La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, potrà avvalersi di diverse modalità e supporti, anche di tipo telematico ed informatico.

La Banca potrà inoltre utilizzare gli studi e le analisi forniti da altri intermediari nonché software dedicati messi a disposizione della stessa da soggetti terzi.

5. Adeguatezza delle operazioni

La Banca si impegna a fornire al Cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio consigliato la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

In mancanza di tale adempimento, la Banca non può consigliare alcuna operazione finanziaria.

La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua propensione al rischio.

La Banca è esonerata dall'obbligo di fornire le raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la propria attività di consulenza.

Il Cliente deve comunicare alla Banca i dati inerenti alla propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio nonché informazioni in merito a rapporti intrattenuti od attività detenute dal Cliente.

Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate.

In caso di inadeguatezza della raccomandazione la Banca si astiene dall'effettuare l'operazione e il Cliente non potrà effettuarla allo sportello neppure in regime di appropriatezza.

6. Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione del servizio di investimento.

La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione del servizio, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del Cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ove il servizio venga svolto telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale e tale informativa verrà registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

7. Compensi e spese

Il compenso per la prestazione del servizio di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella scheda condizioni che è parte integrante del presente contratto.

Nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente è riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria pervenuti alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

8. Durata, efficacia e modifiche del contratto e risoluzione – clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 giorni. A parziale deroga di quanto previsto nel periodo che precede il Cliente autorizza la Banca a procedere alla risoluzione del presente contratto qualora non vengano effettuate operazioni di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento, per il periodo di 12 mesi dalla chiusura di uno qualsiasi dei rapporti (conti o depositi) collegati al contratto stesso". Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso.

Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"), l'efficacia del contratto sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dello stesso e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67 duodecies del predetto d.lgs. 206/2005. La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi verso la Banca, anche in caso di inadempimenti derivanti da altri rapporti contrattuali in essere fra i contraenti.

La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 10 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

La Banca si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di modificare in ogni momento gli strumenti finanziari inseriti nell'**ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA**.

Tali eventuali modifiche saranno comunicate al Cliente alla prima occasione utile.

In ogni caso sul sito internet della Banca, www.bancodilucca.it, sarà sempre disponibile una copia stampabile del contratto e dell'Elenco aggiornato degli strumenti finanziari oggetto di consulenza

9. Comunicazioni tra le parti

L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Conciliazione

I contraenti concordano sull'utilità, prima di fare ricorso all'Autorità giudiziaria ovvero di azionare la clausola arbitrale di cui al successivo articolo 12, di sottoporre le controversie che dovessero originare dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto al preventivo tentativo di conciliazione esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. L'investitore potrà anche rivolgersi alla Camera di Conciliazione e arbitrato prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, salvo quanto previsto al successivo articolo 12. L'investitore, inoltre, può sempre presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica al seguente indirizzo: **Banco di Lucca e del Tirreno Spa - Ufficio Reclami, Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca (LU)**. Fax: **0583-496627** - e-mail: reclami@bancodilucca.it. La Banca deve rispondere entro 90 giorni. Se l'investitore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Ombudsman-Giuri Bancario istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

12. Clausola arbitrale

Qualora il Cliente non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del "Codice del Consumo", ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.

La parte che intende azionare l'arbitrato dovrà comunicarlo all'altra mediante raccomandata a.r. e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale competente (ove ha sede legale la Banca oppure ove ha sede legale la Capogruppo) di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché ai difensori delle parti, saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

SCHEDA CONDIZIONI SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La prestazione del servizio di consulenza verso il cliente è svolto attualmente a titolo gratuito ed eventuali futuri costi connessi alla prestazione del servizio verranno preventivamente comunicati.

ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA

La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sottoindicati:

- Titoli dello Stato Italiano espressi in Euro
- Titoli emessi da Organismi Sovranazionali non strutturati espressi in Euro (Bei, Birs);
- Prodotti Assicurativi di terzi, ramo III e ramo V, collocati dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A;
- Certificati di Deposito emessi dal Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A;
- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;
- Fondi Comuni Italiani e Sicav Estere collocati dalla Banca;
- Gestioni Patrimoniali nelle varie tipologie (GPM, GPF, GPS, ecc..) gestite da terzi e/o dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e collocate dalle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;
- Contratti di Pronti c/termine

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole:

- art. 2 (Rischi connessi alle operazioni consigliate);
- art. 3 (Limitazione di responsabilità);
- art. 4 (Esecuzione dell'incarico);
- art. 5 (Adeguatezza delle operazioni);
- art. 6 (Operazioni in conflitto di interessi);
- art. 7 (Compensi e spese);
- art. 8 (Durata, efficacia e modifiche del contratto - clausola risolutiva espressa);
- art. 11 (Conciliazione);
- art. 12 (Clausola arbitrale).

RISERVATO ALLA BANCA

Data Timbro e Firma